REGOLAMENTO (CE) N. 1483/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2402/95 che prevede l'apertura, per la campagna 1995/1996, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4] ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione [5] ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1995/1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 2402/95 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CE) n. 2791/95 [7], ha previsto l'apertura della distillazione preventiva per la campagna 1995/1996; che i contratti di distillazione dovevano essere sottoscritti entro il 27 dicembre 1995; che i volumi dei vini in questione dovevano essere consegnati in distilleria entro il 15 maggio 1996;

considerando che il volume di vino da tavola che poteva essere distillato ai sensi della suddetta misura era stato fissato a 6 300 000 hl dal regolamento (CE) n. 2402/95, ma che soltanto circa 1 900 000 hl di vino lo sono stati realmente sotto contratto;

considerando che l'attuale situazione del mercato dei vini da tavola, caratterizzata da elevate giacenze a fine campagna e dal calo del livello dei prezzi constatati su taluni mercati, reca pregiudizio ai redditi dei produttori; che occorre ritirare alcuni di questi prodotti dal mercato mediante la riapertura della distillazione preventiva, per la parte non utilizzata di 2 700 000 hl, riservata ai vini da tavola allo scopo di migliorare anche la qualità dei prodotti che è opportuno mantenere sul mercato;

considerando che se il volume globale richiesto per regione supera i quantitativi previsti, gli Stati membri devono applicare un tasso di riduzione unico per i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della buona gestione dei volumi in questione, è necessario derogare a talune disposizioni specifiche del regolamento (CEE) n. 2721/88 e prevedere che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che per rafforzare l'efficacia della misura è opportuno concentrare l'effettuazione di tale distillazione su un breve periodo e consentire agli Stati membri di imporre misure più restrittive, in particolare la costituzione di una cauzione contestualmente alla presentazione del contratto o della dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2402/95 della Commissione è inserito il seguente articolo 1 bis:

«*Articolo 1 bis*

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è riaperta per la campagna 1995/1996.

Il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare conformemente al regolamento (CEE) n. 2721/88, è limitato ai seguenti volumi:

— regione 1 (Germania):	50 000 hl,
— regione 3 (Francia):	500 000 hl,
— regione 4 (Italia):	1 200 000 hl,
— regione 5 (Grecia):	100 000 hl,
— regione 6 (Spagna):	750 000 hl,
— regione 7 (Portogallo):	50 000 hl,
— Austria:	50 000 hl.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
[5] GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 35.
[6] GU n. L 246 del 13. 10. 1995, pag. 8.
[7] GU n. L 289 del 2. 12. 1995, pag. 35.

2. Ogni produttore che abbia prodotto vino da tavola o vini atti a produrre vini da tavola può sottoscrivere, entro il 20 agosto 1996, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le autorità competenti dello Stato membro precisando segnatamente:

a) il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il volume di vino che intende far distillare conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore in materia di qualità dei prodotti da fornire in distilleria;

c) il nome e l'indirizzo o la regione sociale della distilleria.

Il contratto o la dichiarazione è corredato dalla copia della dichiarazione di produzione presentata alle competenti autorità per la campagna 1995/1996.

Il richiedente apporta inoltre la prova che egli detiene il vino in questione ed indica i volumi già consegnati in distilleria a titolo della distillazione preventiva 1995/1996.

Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri produttori determinano il tasso di riduzione da applicare ai suddetti contratti e dichiarazioni, se il volume globale previsto dai contratti e dichiarazioni presentati supera quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, al più tardi il 17 settembre 1996, i contratti e le dichiarazioni suddetti indicando il tasso di riduzione applicato e il volume di vino accettato per contratto o dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi di tali vini, sotto contratto, entro il 20 settembre 1996.

4. Le consegne in distilleria devono essere effettuate tra il 1° settembre e il 10 ottobre 1996.

5. Gli Stati membri possono prevedere che il contratto o la dichiarazione presentata sia corredata dalla prova della costituzione della cauzione prevista all'articolo 1, paragrafi 1 e 3.

6. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 sono d'applicazione con riserva di quanto segue:

a) i paragrafi 1 e 4 dell'articolo 6 non sono applicabili;

b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, il volume minimo di vino da distillare è limitato a 5 hl per i produttori tedeschi e austriaci;

c) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, le operazioni di distillazione devono aver luogo prima del 15 dicembre 1996;

d) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, l'importo dell'anticipo sull'aiuto deve essere versato entro il 15 ottobre 1996; il distillatore od eventualmente il produttore che intenda far uso della possibilità di ottenere tale anticipo deve farne domanda entro il 25 settembre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione